

# Punto FIOM CONTRATTO

News 3 | 20 ottobre 2009

## **NON C'E' FINE ALL'INGANNO** *Vediamo cosa contiene l'accordo separato*

### **SALARIO: DAL LORDO AL NETTO, QUANDO ANCHE I NUMERI PARLANO**

ACCORDO SEPARATO CCNL METALMECCANICI. INCREMENTO DEI MINIMI PER LIVELLO								
Categoria	totale aumenti		1ª tranche (1/1/2010)		2ª tranche (1/1/2011)		3ª tranche (1/1/2012)	
	euro mensili lordi	euro mensili netti	euro lordi	euro netti	euro lordi	euro netti	euro lordi	euro netti
1	68,75	<b>41,25</b>	17,50	<b>10,50</b>	25,00	<b>15,00</b>	26,25	<b>15,75</b>
2	80,44	<b>48,26</b>	20,48	<b>12,29</b>	29,25	<b>17,55</b>	30,71	<b>18,43</b>
3	94,88	<b>56,93</b>	24,15	<b>14,49</b>	34,50	<b>20,70</b>	36,23	<b>21,74</b>
4	100,38	<b>60,23</b>	25,55	<b>15,33</b>	36,50	<b>21,90</b>	38,33	<b>23,00</b>
5	110,00	<b>66,00</b>	28,00	<b>16,80</b>	40,00	<b>24,00</b>	42,00	<b>25,20</b>
5s	121,69	<b>73,01</b>	30,98	<b>18,59</b>	44,25	<b>26,55</b>	46,46	<b>27,88</b>
6	130,63	<b>78,38</b>	33,25	<b>19,95</b>	47,50	<b>28,50</b>	49,88	<b>29,93</b>
7	144,38	<b>86,63</b>	36,75	<b>22,05</b>	52,50	<b>31,50</b>	55,13	<b>33,08</b>

La piattaforma della Fiom ha rivendicato 130 € medi di aumento mensile dal 3° al 5° livello per il biennio 2010-2011, con la richiesta di detassazione dell'aumento salariale nazionale e che tale aumento sia corrisposto anche nei periodi di Cassa integrazione.

### **DAL BIENNIO AL TRIENNIO: AUMENTA SOLO IL DANNO SALARIALE**

Dal 1994 il Contratto nazionale ha sempre rinnovato gli aspetti economici ogni due anni.

Il Contratto nazionale in vigore a tutto il 31 dicembre 2011 prevede il rinnovo del biennio 2010-2011.

Basta un semplice confronto, per capire la pochezza dell'aumento definito nell'accordo separato:

Ccnl unitario Biennio economico 2006-2007	Aumento lordo mensile 100 € al 5° livello
Ccnl unitario Biennio economico 2008-2009	Aumento lordo mensile 127 € al 5° livello
<b>ACCORDO SEPARATO PER GLI ANNI 2010-2011</b>	<b>Aumento lordo mensile 68 € al 5° livello</b>

L'accordo separato arriva a 110 € al 5° livello perché si passa alla durata di 3 anni, senza però alcuna certezza di recupero dei differenziali inflattivi.



## **TRUCCHI DELL'ACCORDO SEPARATO**

Nell'accordo separato è scritto che: "l'aumento è comprensivo del recupero del differenziale inflattivo pregresso", ma non ne viene quantificato il valore!

Nell'accordo separato è scomparso qualsiasi riferimento al VALORE DEL PUNTO e alla sua rivalutazione. Questo è un inganno.

Il Contratto nazionale del 2008 in vigore stabilisce che per il rinnovo del biennio economico 2010-2011 deve essere adottato un valore punto pari a 18,82 euro, che viene sempre rivalutato ad ogni rinnovo.

Quale valore punto è stato utilizzato nell'accordo separato?

E per gli anni futuri l'accordo separato a quale valore punto collega gli incrementi?

## **MA FEDERMECCANICA E' STATA CHIARA**

In applicazione dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 Federmeccanica ha chiarito che c'è una nuova base di calcolo per definire gli incrementi retributivi in rapporto al nuovo indicatore di inflazione (Ipc), formato dai minimi tabellari, dalla media degli scatti di anzianità del settore e da indennità in cifra fissa definite dal Contratto nazionale.

Ciò determina una retribuzione di 1.720 € e un valore punto abbassato a 17,2 €.

La conseguenza è la riduzione programmata del valore reale del salario, anche per i futuri rinnovi del Contratto nazionale.

## **SALDI CONCLUSIVI**

Nell'accordo separato è scritto che eventuali scostamenti d'inflazione potranno essere recuperati solo se saranno significativi e condivisi dal Comitato paritetico interconfederale e non più autonomamente dalla categoria.

L'aumento dell'elemento perequativo (per le lavoratrici e per i lavoratori che percepiscono solo i minimi contrattuali) decorre dal 1° gennaio 2011 e quindi sul 2010 non vi è nessuna rivalutazione.

In riferimento al Fondo Cometa di Previdenza complementare l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è elevata all'1,4% dal 1° gennaio 2012 e all'1,6% dal 1° gennaio 2013 a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota.



# Punto FIOM CONTRATTO

News 3 | 20 ottobre 2009

## **NON C'E' FINE ALL'INGANNO**

*Vediamo cosa contiene l'accordo separato*

### **REGOLE CONTRATTUALI: OVVERO, COME TI CANCELO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

L'accordo interconfederale separato del 15 aprile 2009 voluto dal Governo e da Confindustria e non firmato dalla Cgil è integralmente recepito e sarà perfezionato in sede di stesura del Contratto.

L'accordo separato destruttura così il Contratto nazionale e per questa via cancella, nei luoghi di lavoro, qualsiasi autonomia negoziale delle lavoratrici, dei lavoratori e delle Rsu.

Il compito per questo "lavoro sporco" che dovrà concludersi entro dicembre 2010, è affidato a una Commissione.

### **IN AZIENDA SOLO SALARIO VARIABILE**

L'accordo separato è preciso: in azienda il salario deve essere variabile e incentivante, in modo da essere detassabile e decontribuibile sulla base dei provvedimenti legislativi definiti dal Governo.

Cosa si può contrattare in azienda lo decide il Governo e in ogni caso deve essere salario variabile.

### **LA PIATTAFORMA ORA LA PRESENTA L'AZIENDA**

Non c'è alcun nuovo diritto di estensione della contrattazione di secondo livello. Nell'accordo separato di contrattazione territoriale, di filiera, di sito produttivo non se ne parla proprio.

Ma "l'innovazione" c'è: la piattaforma la presentano le imprese.

Nel testo è, infatti, scritto che dove non è presente la Rsu, l'azienda se vuole può inviare una proposta di Premio di risultato alla sua Associazione territoriale, la quale attiva i sindacati territoriali per la firma al fine di aver diritto alla decontribuzione e detassazione.

Ecco un chiaro esempio di relazioni sindacali fondate sulla "complicità" e tanto auspicate dal ministro del Lavoro Sacconi e dalla Confindustria.



## **L'ASSALTO ALLA LIBERTA' E ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE**

La contrattazione aziendale non è più considerata integrativa (cioè migliorativa) del Ccnl, ma viene definita esclusiva o concorrente.

Si apre così alla derogabilità del Ccnl.

Inoltre la Commissione dovrà definire contenuti, tempi e procedure della contrattazione in azienda.

Infine dovrà definire procedure di conciliazione e di arbitrato definendo anche un sistema sanzionatorio per le Rsu e/o le Organizzazioni sindacali che non rispettano tali regole.

L'essenza dell'intesa separata è che le lavoratrici e i lavoratori non sono più i soggetti detentori del diritto a contrattare tutti gli aspetti che compongono la loro condizione di lavoro.



# Punto FIOM CONTRATTO

News 3 | 20 ottobre 2009

## **NON C'E' FINE ALL'INGANNO** *Vediamo cosa contiene l'accordo separato*

### **BILATERALITA' AL POSTO DELLA DIFESA DELL'OCCUPAZIONE**

L'accordo separato non fornisce alcuna risposta alla difesa dell'occupazione né alla pesante crisi industriale del settore metalmeccanico che colpisce le lavoratrici e i lavoratori.

La piattaforma della Fiom che chiede di bloccare per 2 anni i licenziamenti è stata respinta e la richiesta di rivolgersi congiuntamente al Governo per richiedere l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le imprese e a tutte le forme di lavoro, non è stata presa in alcuna considerazione.

Fim, Uilm e Federmeccanica hanno invece ritenuto necessario costituire rapidamente un organismo bilaterale nella categoria dei metalmeccanici.

È bene ricordare che il Ccnl del 2008 in vigore prevede la costituzione di un organismo bilaterale nazionale (Obn) con il solo e unico compito di supporto degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali per iniziative di analisi e ricerca, la gestione della "Banca dati sul settore metalmeccanico" e di essere interlocutore attivo di Fondimpresa.

Formalmente l'accordo separato costituisce una Commissione per attivare tale impegno in 6 mesi, senza escludere nessuna delle parti firmatarie il Ccnl del 2008.

In realtà all'accordo separato viene allegata una bozza di Statuto condivisa tra Fim, Uilm e Federmeccanica che affida all'Obn anche altri compiti:

- quello di promuovere e gestire le attività formative;
- quello di essere pronto a recepire qualsiasi altro compito definito dal Ccnl,
- definisce che la composizione degli organismi è paritetica tra Organizzazioni sindacali e Federmeccanica e che le decisioni vengono prese a maggioranza dei 2/3 (quindi Fim, Uilm e Federmeccanica insieme avrebbero sempre la maggioranza).



## **FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO: FOGLIA DI FICO E CAVALLO DI TROIA**

Si sono inventati la costituzione di un fondo di sostegno al reddito dei lavoratori che vi abbiano volontariamente aderito demandando a una Commissione il compito di definire regole, funzionamento e criteri.

Peccato che il fondo, se entra in vigore, è nel 2012. Ciò non è certo perché tutto è condizionato al fatto che il Governo ne assicuri i benefici fiscali e normativi e inoltre non è ancora deciso quanto, come e in quali casi può attivarsi il sostegno al reddito.

Anzi è scritto nell'accordo separato che senza i provvedimenti del Governo le parti debbono destinare le risorse raccolte nel 2010-2011 (2 euro per ogni dipendente a carico dell'azienda e 1 euro a carico del lavoratore che decide di aderire al fondo) ad altre finalità.

In realtà la scelta di aprire a ogni costo anche nel Ccnl dei metalmeccanici la strada degli Enti bilaterali, è nella direzione indicata dal Governo con il "Libro bianco" di andare a una privatizzazione della Cassa integrazione in alternativa a una vera riforma che la estenda quale diritto universale di qualsiasi lavoratore. L'accordo separato lascia quindi mano libera alle imprese che stanno riorganizzando attraverso pesanti processi di licenziamenti e riduzione del personale.



# Punto FIOM CONTRATTO

News 3 | 20 ottobre 2009

## **NON C'E' FINE ALL'INGANNO** *Vediamo cosa contiene l'accordo separato*

### **PEGGIORAMENTI NORMATIVI DEL CONTRATTO NAZIONALE IN VIGORE**

L'accordo separato interviene su materie normative del Ccnl in vigore, in modo illegittimo e peggiorativo.

### **CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Il Ccnl in vigore demanda a Fim, Fiom e Uilm di regolamentare la disciplina per le attività stagionali, il Premio di risultato e le informazioni.

Fim, Uilm e Federmeccanica hanno deciso di procedere unilateralmente con una soluzione che vale per gli assunti con contratto a termine a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La regolazione individuata per le attività stagionali, di fatto, determina la possibilità di derogare a livello aziendale il diritto del singolo lavoratore ad avere stabilizzato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dopo 36 mesi (max 44 mesi) di contratti di lavoro a termine, attualmente sancito dal Contratto nazionale in vigore.

Nell'accordo si stabilisce che l'intensificazione dell'attività lavorativa fino a 6 mesi all'anno è un'attività stagionale, pertanto basta un accordo aziendale in deroga al Contratto nazionale in vigore per determinare che i Contratti a termine non saranno mai assunti a tempo indeterminato, al massimo potranno essere richiamati con Contratto a termine.

### **PART TIME**

Il Ccnl in vigore prevede una Commissione con poteri negoziali su Contratto d'inserimento, appalti e part time.

L'accordo separato interviene sul part time riscrivendo completamente la norma.

Nei fatti il part time diventa uno strumento funzionale alla flessibilità e all'articolazione della prestazione di lavoro sempre più a disposizione delle esigenze aziendali.

In particolare, la regolazione delle clausole elastiche e flessibili per la variazione degli orari nei Contratti part time avviene senza prevedere per le lavoratrici e i lavoratori il diritto di recesso, e si arriva addirittura a prevederla per gruppi omogenei di lavoratori a seguito di semplice informazione alla Rsu.



La norma transitoria stabilisce l'entrata in vigore della disciplina sul part time al 2012 indicando che per un accordo aziendale tale data può essere anticipata.

Fim, Uilm e Federmeccanica così facendo rendono evidente la volontà di utilizzare la contrattazione in azienda per derogare, peggiorandolo, l'attuale Contratto nazionale in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011.

### **ORARIO DI LAVORO**

In sede di stesura (cioè fuori da occhi indiscreti) Fim, Uilm e Federmeccanica intendono mettere mano all'attuale normativa sull'orario di lavoro.

In specifico si vuole in caso di cambio turno e di reperibilità rendere possibile derogare strutturalmente al vincolo del riposo giornaliero di 11 ore previsto dalla legge e dall'attuale Ccnl in vigore.

### **AMBIENTE E SICUREZZA**

Utilizzando l'evoluzione legislativa sono state apportate una serie di modifiche al testo contrattuale tra cui anche limitazioni alla consultazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

### **REFERENTE PER LA FORMAZIONE**

Viene inserita nella normativa in vigore la possibilità che a un singolo delegato a nome di tutta la Rsu sia assegnato potere di firma per i Piani formativi.

Oltre che illegittima, tale norma indebolisce il ruolo contrattuale della Rsu quale soggetto collettivo eletto da tutti i dipendenti.

### **LAVORO IN COMMISSIONE**

Hanno definito dei Gruppi di Lavoro – quindi composti solo da Fim, Uilm e Federmeccanica – su mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, partecipazione dei lavoratori, migranti e diritto allo studio, temi su cui il Contratto nazionale del 2008 in vigore prevede un intervento di tutte le parti firmatarie.

### **QUOTA CONTRATTO**

Fim e Uilm, mentre rifiutano di far votare e decidere alle lavoratrici e ai lavoratori sul loro Contratto nazionale, considerano normale e possibile chiedere 30 euro di quota Contratto a tutti i non iscritti.

